

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO

PER IDIPENDENTI DELLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE
DI BOLOGNA

Testo coordinate con l'Accordo di rinnovo del 27 aprile 2004

	Pag-
CALENDARI.....	2
INIZIO DELLE PRESTAZIONI.....	2
INTERVALLO TRA LE DUE PRESTAZIONI.....	2
TEMPO UTILE.....	2
PERMESSI RETRIBUITI.....	3
FERIE.....	3
PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.....	4
INDENNITA PER TURNO A SQUADRE.....	4
TRASFERTE COLLETTIVE.....	4
TRASFERTE INDIVIDUALI.....	7
INDENNITA SOSTITUTIVA MENSA AZIENDALE.....	7
INDENNITA ¹ SINFONICA.....	7
REGISTRAZIONI, RIPRESE, RIPRODUZIONI DELLE ESECUZIONI ARTISTICHE E LORO UTILIZZO.....	8
ORGANICI.....	8
ORCHESTRA.....	8
OBBLIGHI DELLE PRIME PARTI.....	9
PRESTAZIONI SPECIALI PER STRUMENTO DIVERSO.....	10
CONCERTINI.....	10
APPORTO BENE STRUMENTALE.....	10
SPOSTAMENTO RIPOSO.....	10
FORNITURA VESTIARIO.....	11
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA.....	11
MANIFESTAZIONI LIRICHE.....	12
ATTIVITA' SINFONICA.....	12
CORO.....	13
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO PER GLI ARTISTI DEL CORO.....	13
MAESTRI COLLABORATORI.....	18
TECNICI DI PALCOSCENICO (tecnici e impiegati tecnici).....	19
IMPIEGATI E TECNICI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' DELLE CATEGORIE ARTISTICHE E ALLA MANUTENZIONE.....	23
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI.....	23
TRATTAMENTI ECONOMICI AZIENDALI.....	25
PREMIO DI PRODUZIONE NAZIONALE.....	25
EDR AZIENDALE.....	25
EX INDENNITA MASSE ARTISTICHE.....	25
PREMIO DI PRODUZIONE AZIENDALE.....	25
APPORTO BENE STRUMENTALE.....	26
ALLEGATO A - Trattamento sostitutivo del servizio mensa aziendale.....	28
ALLEGATO B - E.D.R. Aziendale.....	29
ALLEGATO C - Premio di produzione aziendale e Indennità artistica.....	31
ALLEGATO D - Accordo applicativo in materia di apporto c/spitale.....	32
ALLEGATO E - Regolamentazione per il piccolo comprimario Artisti del Coro.....	40

PARTE COMUNE A PIU' CATEGORIE

Le norme previste nel presente Accordo sono sostitutive di quanto eventualmente già previsto nel CCNL, in quanto migliorative, salvo specifici richiami al CCNL stesso.

CALENDARI

L'attività lavorativa verrà organizzata con calendari mensili, settimanali e giornalieri. Le variazioni ai calendari settimanali dovranno essere comunicate alla R.S.U. e dovranno essere indicate negli ordini del giorno, che saranno affissi prima delle ore 13 e comunque di norma in tempo utile per le componenti che terminano l'attività lavorativa prima delle ore 13 del giorno precedente, quindi le variazioni potranno riguardare solo orari di lavoro che inizino dopo le ore 7,00 del giorno successivo all'emissione dell'ordine del giorno.

Fatte salve le specifiche normative previste per le singole categorie di lavoratori, l'ordine del giorno non può subire alcuna variazione dopo l'affissione, salvo casi assolutamente eccezionali derivanti da cause impreviste.

Nell'ipotesi in cui tali variazioni interessino complessi o reparti interi, la variazione stessa verrà comunicata con apposito ordine di servizio, previo accordo con la R.S.U. aziendale. In sede di esame dei calendari mensili, compatibilmente con le esigenze connesse all'attività della Fondazione, l'orario di lavoro verrà tendenzialmente organizzato ad orario unico.

INIZIO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni lavorative per tutte le categorie artistiche potranno avere inizio alle ore 10,00. L'intervallo tra il termine della prestazione serale e l'inizio della prestazione del mattino successivo resta disciplinato dalle norme contrattuali e di legge.

INTERVALLO TRA LE DUE PRESTAZIONI

L'intervallo tra le due prestazioni, per ORCHESTRA E CORO, potrà avere una durata minima di 1h e 30', riferita alla stessa sede di lavoro.

Per i concerti, le prove antegenerali, generali, antepiano e le recite l'intervallo resta quello contrattuale.

G.B. Nel caso in cui la seconda prestazione lavorativa abbia luogo in sede diversa dalla prima, gli intervalli saranno quelli previsti dal C.C.N.L..

TEMPO UTILE

Il tempo utile è quello necessario a ciascun dipendente in relazione alle singole professionalità, per iniziare la prestazione nell'orario previsto dall'ordine del giorno.

PERMESSI RETRIBUITI

Le tre giornate di permesso retribuito previste dal C.C.N.L. possono essere usufruite anche in frazioni di *mezza* giornata ed anche nelle giornate precedenti o seguenti giorni di riposo o di festività.

La fruizione dei permessi retribuiti dovrà essere autorizzata dal capo servizio compatibilmente con le esigenze della produzione.

Il permesso usufruito nella giornata di domenica comporta l'utilizzo di un *mezza* giornata delle tre retribuite contrattuali; oppure la trattenuta delle ore previste in ordine del giorno.

Un permesso usufruito in giornata infrasettimanale comporterà l'utilizzo di *mezza* giornata o di una giornata delle tre retribuite; oppure la trattenuta delle ore previste in ordine del giorno in caso di *mezza* giornata o di una giornata di lavoro per l'intero giorno di permesso.

Per i tecnici, gli impiegati e i maestri collaboratori, in caso di permesso in giornata di orario unico di quattro ore si darà luogo all'utilizzo di *mezza* giornata retribuita o alla trattenuta di quattro ore.

Le ore e/o le giornate accreditate in conto recupero e non godute potranno essere poste in pagamento, come le ferie residue, decorsi 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione.

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna ed i dipendenti si impegnano reciprocamente a richiederne e consentirne la fruizione, compatibilmente con le esigenze produttive.

Le parti si danno atto della consuetudine formatasi per quanto riguarda la concessione di brevi permessi per visita medica e convengono di inserire tale istituto in questo Contratto.

I permessi in questione vengono concessi con le stesse modalità di quelli per motivi personali (richiesta tempestiva, autorizzazione salvo impedimenti gestionali), ma non saranno conteggiati ai fini dei limiti al numero di permessi concedibili, così come saranno retribuiti, in aggiunta agli altri tipi di permessi previsti dalle norme contrattuali e di legge.

Tali permessi:

- riguarderanno visite mediche dei dipendenti, i quali dovranno fornire certificazione circa temi e luoghi delle visite per i quali sono richiesti i permessi,
- non potranno superare la giornata, compresi i tempi per recarsi alla visita e, se possibile, rientrare al lavoro.

FERIE

Il calcolo per il periodo di maturazione delle ferie è l'anno solare.

I dipendenti di nuova assunzione, che per il primo anno non maturano l'intero periodo feriale oltre le festività abolite relative all'anno precedente il periodo fedale, godranno dell'intero periodo di sospensione dell'attività lavorativa per ferie e festività abolite; a tale fine saranno accreditati anche tutti i giorni di ferie maturandi nell'anno in corso.

Norma transitoria: i dipendenti che, sulla base della precedente normativa, hanno un debito di giornate di ferie, potranno chiedere di saldare il debito compensando con eventuali giornate di recupero o di ferie residue.

PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATE

Al personale assunto con contratto a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, viene corrisposta per il periodo di impegno un'indennità pari al 50% della paga base, della contingenza, dell'EDR derivante dal C.C.N.L. e dell'EDR aziendale, in sostituzione di tutti gli istituti contrattuali e di legge (ferie, 13ma e 14ma mensilità, trattamento di fine rapporto, premio di produzione nazionale, indennità mensa accordo interconfederale 1956, indennità strumento, indennità sostitutiva mensa aziendale), come stabilito dal C.C.N.L. per i lavoratori con contratti inferiori a 30 giorni.

Al personale a tempo determinato, appartenente all'Area Artistica, viene corrisposta l'indennità giornaliera denominata "ex indennità artistiche", a compensazione forfettaria delle ex indennità di "maggiorazione fuori sede", "indennità sinfonica" e per riprese e/o registrazioni dal vivo o in studio (audio, video, audio-video, riprodotte su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo).

INDENNITA' PER TURNO A SQUADRE

Al personale cui è dovuta l'indennità per turno a squadre secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. la stessa indennità verrà corrisposta per tutto l'anno con esclusione dei periodi feriali (ferie più festività abolite).

Per consentire una corretta gestione dell'istituto la sospensione dell'erogazione del turno a squadre avverrà in soluzione continuativa dall'inizio del periodo feriale estivo stabilito per la maggioranza degli interessati.

TRASFERTE COLLETTIVE

Per le trasferte di una sola giornata (normativa specifica)

Per le trasferte che si esauriscono nell'ambito di una giornata, a superamento della normativa contrattuale riferita ai viaggi ed alla durata dell'impegno in trasferta, è prevista la seguente normativa:

- il rientro in sede deve avvenire entro le ore 2.30: se è prevedibile il superamento di tale limite orario si renderà necessario il pernottamento; ove ciò fosse impossibile si corrisponderà l'importo di mezza giornata di trasferta,
- dall'orario di rientro alla prima prestazione del giorno successivo si rispetteranno gli intervalli previsti dal contratto di lavoro in materia di riposo giornaliero.

Le partenze dalla sede dovranno sempre prevedere il tempo necessario per permettere ai dipendenti di consumare il pasto fuori sede (mediamente due ore); in casi di piazze particolarmente vicine, d'accordo con i dipendenti ed in deroga a quanto sopra, la R.S.U. comunicherà per tempo la rinuncia al tempo previsto per il pasto.

Per tutte le trasferte (normativa generate, comprese trasferte di una giornata)

Per l'orchestra ed il coro può essere richiesta la prima prestazione in sede o in trasferta se la stessa più lo spettacolo e la prova di assestamento e i viaggi rimangono contenuti nelle sette ore.

Si precisa che l'assestamento non viene conteggiato come prestazione separata dalla recita o dal concerto, mentre viene conteggiato nel tempo lavorativo.

Dall'orario di rientro alla prima prestazione del giorno successivo si rispetteranno gli intervalli contrattualmente previsti in materia di riposo giornaliero.

Durante le trasferte di più giornate, il tempo intercorrente fra la fine di una giornata lavorativa (compreso eventuale trasferimento in albergo) e la partenza il giorno successivo, deve essere di almeno 8 ore: in caso di impossibilità a garantire tale durata, le ore mancanti saranno retribuite come ore ordinarie, maggiorate del 50% (base straordinario - le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore-).

Nelle giornate di trasferta, i trattamenti retributivi previsti dal C.C.A.L. in caso di trasferte collettive consentiranno di superare, fra viaggi e prestazioni, le 7 ore per orchestra e coro e le 10 ore per il restante personale: tale superamento non potrà tuttavia eccedere le 10 ore per le masse artistiche e le 13 ore per gli altri dipendenti.

In caso di superamento di tali limiti, le ore eccedenti saranno retribuite come:

- ore ordinarie ("eccedenza viaggio") per il superamento delle 7 ore per orchestra e coro e delle 10 ore per gli altri dipendenti;
- ore maggiorate del 50% (base straordinario) al superamento delle 10 ore per orchestra e coro e delle 13 ore per gli altri dipendenti.

Le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore.

L'indennità di trasferta viene fissata come segue:

- G.B.
- in caso di trasferte nazionali, per PArea Artistica, la quale ha una voce permanente di stipendio a retribuzione del disagio della trasferta, sarà pari ad Euro 52,00 per giornata, mentre per PArea Tecnico-Amministrativa sarà pari ad Euro 57,00 per giornata;
 - in caso di trasferte internazionali, con durate fino a 7 giorni, per lo stesso motivo di cui sopra, per PArea Artistica sarà pari ad Euro 65,00 per giornata, mentre per PArea Tecnico-Amministrativa sarà pari ad Euro 70,00 per giornata; per trasferte di durata maggiore si potranno concordare importi diversi, anche in relazione a quanto ottenuto dai committenti
- R

Le parti si danno atto di un comune interesse allo sviluppo di trasferte all'estero e, quindi, ad avere la maggiore competitività possibile, motivo per il quale si valuteranno congiuntamente anche eventuali casi di indennità di valore inferiore.

Per le trasferte internazionali di durata inferiore ai 7 giorni, la Direzione si adopererà per ottenere dai Committenti valori superiori all'importo contrattuale.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Nel caso di trasferte che comportino, fra viaggio di andata, prestazioni e viaggio di ritorno, un arco temporale inferiore a 9 ore, sarà corrisposta l'indennità di trasferta in misura ridotta del 50%.

Il trattamento standard per le trasferte collettive prevederà il viaggio con mezzi riservati o pubblici, a seconda dell'opportunità e della funzionalità. In caso di pernottamento, l'alloggio in Albergo prevederà trattamento di pernottamento e prima colazione. Resta inteso che l'Albergo dovrà avere caratteristiche di qualità più che dignitosa, come - ad esempio - camere tutte dotate di bagno.

In casi particolari, ove sia previsto che l'ultimo giorno di trasferta il dipendente debba lasciare libera la camera in mattinata, ma abbia turno lavorativo mattino-sera, il Teatro cercherà soluzioni che consentano al dipendente di mantenere un punto di appoggio, preferibilmente nello stesso albergo.

Il dipendente il quale - eccezionalmente e per motivi oggettivi - chieda e sia autorizzato a viaggiare con mezzi propri, lo farà sotto la propria completa responsabilità e sarà tenuto a rispettare comunque i tempi di arrivo e prestazione, come avesse viaggiato con i colleghi, senza avere nulla di diverso od ulteriore da pretendere.

Ove, invece, sia razionale e funzionale per il Teatro, il ricorso al mezzo privato di un dipendente, questo avverrà previa autorizzazione e si darà corso al rimborso spese di viaggio (indennità chilometrica per i chilometri percorsi, eventuali pedaggi autostradali e parcheggi).

Per un fatto di razionalità, poiché accade che l'orario di arrivo sia anticipato sensibilmente rispetto all'orario di spettacolo (ad esempio, per consentire la sistemazione in Albergo), le eventuali prove di assestamento saranno indicate in Ordine del Giorno e si intenderà che potranno subire uno spostamento in avanti, in casi di ritardo dei mezzi, impiegati per il trasporto collettivo dei dipendenti, dovuto a cause di forza maggiore.

Saranno conteggiati come tempi di viaggio quelli effettivi, per e da qualsiasi località.

Per i dipendenti dell'Area Tecnico-Amministrativa:

- per ogni ora di permanenza in trasferta, dalla partenza al rientro in sede, verrà corrisposta un'indennità pari al 6% della retribuzione giornaliera (base straordinario); le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore;
- nel caso di trasferte di più giorni di durata, per il giorno di andata e per il giorno di rientro verrà corrisposta l'indennità del 6% di cui al comma precedente nei seguenti termini:
 - giorno di andata dalla partenza al termine della prestazione lavorativa ordinaria;
 - giorno di rientro dall'inizio della prestazione lavorativa all'orario di rientro in sede.

Durante le trasferte all'estero l'organizzazione degli orari di lavoro di tutti verrà adeguata agli orari dei teatri ospiti.

La Fondazione metterà a disposizione il mezzo di trasporto nel caso in cui il numero del personale da inviare in trasferta sia superiore a cinque.

Si intende che il numerativo è riferito al medesimo orario di partenza.

Per i numerativi inferiori i dipendenti potranno usare, qualora autorizzati, il proprio automezzo o il mezzo pubblico.

L'autorizzazione al mezzo privato verrà concordata di volta in volta in relazione al numero dei partecipanti, alla località di trasferta ed al lavoro da svolgere.

Al proprietario della macchina verrà liquidata rindennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso e, a presentazione della documentazione relativa, l'eventuale rimborso dell'autostrada e dei posteggi.

Il compenso per il dipendente che guida il pullmino della Fondazione è fissato in Euro 3,00 giornalieri; il pullmino verrà utilizzato prevalentemente per raggiungere le località limitrofe alla sede della Fondazione.

TRASFERTE INDIVIDUALI

Per i dipendenti dell'Area Tecnico-Amministrativa, in occasione delle trasferte individuali che si esauriscono nell'arco di 24 ore (una giornata) l'indennità del 6% della retribuzione giornaliera (base straordinario) verrà corrisposta per ogni ora di permanenza fuori sede dalla partenza al rientro, sino al limite massimo del 100%.

Per le trasferte individuali di più giorni la suddetta maggiorazione verrà corrisposta:

- per il primo giorno, dalla partenza al termine della prestazione lavorativa con un massimo del 100%;
- per il giorno di rientro in sede, dall'inizio della prestazione lavorativa all'orario di rientro in sede con un massimo del 100%.

In occasione delle missioni individuali, il personale sarà tenuto a svolgere l'attività lavorativa ordinaria, senza riconoscimento economico ulteriore per le ore di viaggio.

Per le trasferte individuali per le quali è autorizzato l'uso del mezzo di proprietà dei dipendenti verrà corrisposta l'indennità chilometrica vigente.

INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA AZIENDALE

Vale quanto stabilito nell'Accordo 14 marzo 2002, (riportato in "Allegato A" a questo Contratto).

INDENNITA' SINFONICA

Ai professori d'orchestra e ai maestri collaboratori verrà riconosciuto un compenso, pari al 100% del minimo tabellare e indennità di contingenza giornalieri del livello di appartenenza, per ciascun concerto cui prendono parte in qualità di esecutori, a partire dal 25° concerto eseguito.

La stessa indennità verrà corrisposta agli artisti del coro, a partire dal 13° concerto eseguito.

Il calcolo per l'eventuale erogazione deU'indennità sinfonica non terrà conto dei concerti promozionali che siano svolti a titolo gratuito per il pubblico e per i quali la Fondazione non abbia ricevuto introiti da terzi a compenso dei costi, nonchè di quelli per i quali sia erogato apposito compenso individuale agli esecutori.

Di tali concerti promozionali verrà data informazione alia R.S.U.

REGISTRAZIONI, RIPRESE, RIPRODUZIONI DELLE ESECUZIONI ARTISTICHE E LORO UTILIZZO

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna è autorizzata ad effettuare o fare effettuare registrazioni audio e/o video effettuate dal vivo o in studio, durante prove e rappresentazioni, in sede e fuori sede, per trasmissioni in diretta o in differita o per diffusione su supporti magnetici, senza limitazioni di tecnologia di registrazione, di diffusione, anche commerciale, numero di passaggi o di ambito geografico.

Le parti si danno atto che la retribuzione complessiva dei dipendenti della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, così come risultante dall'applicazione del presente Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro, è stata fissata tenendo conto degli effetti deU'autorizzazione sopra espressa.

ORGANICI

Viene integralmente recepito nel Contratto Integrativo aziendale l'Accordo aziendale del 10 ottobre 2003 per quanto riguarda la situazione degli organici ed i criteri di assunzione di personale a tempo determinato.

ORCHESTRA

Le norme sull'orario di lavoro, considerata la loro specificità (calcolo per "prestazioni" non secondo un "orario di lavoro"), devono essere intese come integralmente sostitutive di quelle del CCNL.

L'attività lavorativa dei singoli professori d'orchestra verrà organizzata a prestazioni, per le quali vengono individuati i seguenti ammontari di prestazioni ordinarie mensili:

- G.B.
F.F.
Z.M.
- | | |
|--|--------------------|
| - ARCHI (compresi i Concertini dei Violini Secondi): | n. 35 prestazioni; |
| - FIATI, PERCUSSIONI, TASTIERE, ARPE: | n. 32 prestazioni; |
| - PRIME PARTI ARCHI (compresi i Concertini dei Violini Primi): | n. 32 prestazioni; |
| - PRIME PARTI FIATI: | n. 29 prestazioni. |
- R
S

Eventuali prestazioni richieste oltre quelle sopraindicate saranno retribuite con il 50% della retribuzione giornaliera (base straordinaria).

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Per quanto attiene alle prestazioni indicate per ciascun professore d'orchestra, si precisa che il calcolo delle prestazioni mensili viene effettuato sulla base della media trimestrale, a partire dal mese di ottobre di ciascun anno.

Le prestazioni sono previste in 2 ore e 30 minuti oltre alla utilizzazione di 4 ore al mese per prolungamento di prove ordinarie, utilizzabili anche in frazioni di quarti d'ora sino alla durata massima giornaliera di 5 ore e 30 minuti.

Rimane comunque stabilito che in caso di doppia prestazione giornaliera l'orario delle prestazioni può essere articolato in una prestazione di 2 ore e in una di 3 ore, quest'ultima non prolungabile.

La prestazione unica avrà una durata di ore 3,30 ed equivarrà ad una prestazione e mezzo con 20 minuti di riposo suddivisi in due parti.

Le pause contrattualmente previste verranno effettuate, normalmente, a metà prova, ovvero, nel caso della prestazione unica, dopo l'ora e 30 minuti dall'inizio e ad un'ora dal termine previsto.

Per gli spettacoli, le prove generali e antighenerali non è previsto alcun limite di durata, con le seguenti precisazioni:

- fino a 3 ore di durata equivale ad una prestazione;
- oltre le 3 ore di durata e fino a 3 ore e 30 minuti equivale ad una prestazione e mezza;
- oltre le 3 ore e 30 minuti di durata equivale a due prestazioni.

In caso di recite, prove generali, antighenerali superiori alle 3 ore e mezza di durata non potrà essere richiesta altra prestazione giornaliera.

In caso di sedute di registrazione in studio si potranno effettuare due prestazioni di tre ore.

La prova a sezioni avrà una durata di due ore con un intervallo di 10 minuti.

In caso di trasferta, la durata delle prestazioni sarà quella normale come in sede, salvo il solo caso di partecipazione all'interno di produzioni gestite da terzi (come nel caso di Festival), dove si potranno avere due prestazioni giornaliere di 3 ore ciascuna, con pause conformi all'organizzazione locale delle prove.

In caso di trasferta che si esaurisce nell'arco della giornata, lo spettacolo, compresa l'eventuale prova di acustica o di assestamento di mezz'ora, assorbe due prestazioni.

Le ferie in frazioni di mese riducono proporzionalmente il numero delle prestazioni lavorative che ogni singolo professore è tenuto a rendere.

La Fondazione può annullare prestazioni del giorno successivo anche dopo le ore 13 ed in variazione dell'ordine del giorno.

OBBLIGHI DELLE PRIME PARTI

- a) nello svolgimento dell'attività sinfonica, le prime parti dei violini primi saranno presenti in almeno 3 unità (1 spalla e 2 concertini ovvero 2 spalle e 1 concertino), mentre le prime parti dei violoncelli saranno presenti in almeno 2 unità;

- b) le spalle dei primi violini garantiranno la copertura del terzo posto in tutta la sinfonica; per lirica e balletto si valuterà con la Direzione Artistica a inizio stagione.
In almeno il 50% delle Opere e per i Balletti il 3° posto sarà comunque coperto da una prima parte, mentre nelle restanti produzioni il 3° posto sarà coperto dalla fila, nell'ambito del numerativo presente;
- c) le prime parti della sezione degli archi hanno l'obbligo di segnare le arcate sulle partiture onde consentire all'Archivio musicale il relativo sviluppo in tempo utile e comunque prima del ciclo di prove;
- d) le prime parti hanno l'obbligo, ove richiesto, di effettuare prove di studio in sezioni e sottosezioni.

Si precisa che l'obbligo della fila potrà essere applicato per produzioni che comportino non più di sei giorni lavorativi.

PRESTAZIONI SPECIALI PER STRUMENTO DIVERSO

In caso di affidamento ai professori d'orchestra dell'obbligo di strumenti affini non compresi nell'articolo 62 del C.C.N.L., verrà corrisposta una maggiorazione del 5% della paga base, oltre al 40% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni esecuzione di spettacolo.

Per i professori d'orchestra assunti in organico alla data di entrata in vigore del Contratto Collettivo Aziendale del 31 marzo 1989, che non abbiano aderito alla normativa di cui sopra, sarà corrisposto un compenso pari al 200% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni recita eseguita.

CONCERTINI

I concertini delle sezioni dei violini secondi, delle viole e dei contrabbassi sono inquadrati nel III livello retributivo, categoria I/B.

APPORTO BENE STRUMENTALE

Relativamente all'apporto di bene strumentale, esistente per l'orchestra, si conviene sul fatto che l'indennità prevista dal CCNL copra ormai solo il valore della manutenzione, mentre il valore effettivo del capitale apportato come mezzo di produzione, solitamente di competenza dell'impresa e quindi del datore di lavoro, non può essere affrontato con uno strumento retributivo (dato che la retribuzione copre esclusivamente gli elementi della prestazione professionale e del lavoro).

Per tale ragione si è stipulato un accordo specifico, riportato in "Appendice D" al presente Contratto.

SPOSTAMENTO RIPOSO

Lo spostamento anticipato o posticipato del giorno di riposo verrà compensato con le seguenti maggiorazioni:

- 60% della retribuzione giornaliera (base straordinario) quando lo spostamento avviene sino a tre giorni dal giorno di riposo previsto;
- 100% della retribuzione giornaliera (base straordinario) quando lo spostamento avviene oltre il terzo giorno dal giorno di riposo previsto.

FORNITURA VESTIARIO

Ogni cinque anni verrà fornito un abito nero (giacca, cravatta, due paia di pantaloni e tre camicie bianche), un paio di scarpe, cinque paia di calzini, due camicie nere; ogni dieci anni verrà fornito un frak (giacca, gilet, un paio di pantaloni, due camicie e papillon).

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA

Per quanto riguarda la programmazione e gestione degli organici, si stabilisce che ciascuna Fila nomini, comunicandolo per iscritto alla Direzione Artistica, un proprio rappresentante (ai soli fini di questa Regolamentazione).

Gli organici nominativi saranno forniti alla Direzione Artistica dalle Prime Parti e dai soprannominati Rappresentanti di ciascuna Fila, entro un mese dalla consegna di quelli numerici a inizio stagione e per tutte le produzioni previste, mentre per le produzioni inserite a stagione iniziata saranno forniti entro il più breve tempo possibile, secondo i tempi che saranno indicati volta per volta dalla Direzione.

Saranno possibili cambiamenti agli organici così fissati solo con comunicazione, da parte dei rappresentanti delle File o dalle Prime parti, con un preavviso di un mese. Entro i 30 giorni antecedenti l'inizio delle prove di ciascuna produzione, eventuali modifiche nell'organico nominativo potranno avvenire, dietro esplicita richiesta scritta, solo previa autorizzazione da parte della Direzione Artistica.

In caso di mancata indicazione degli organici nominativi, la Direzione potrà procedere autonomamente.

Gli organici nominativi dovranno essere approvati dalla Direzione Artistica.

La Direzione fornirà mensilmente a ciascun rappresentante di Sezione il numero complessivo di prestazioni realizzate da ciascun componente, tenendo conto a questo effetto che il permesso sindacale costituisce presenza.

Ciò al fine di consentire un'equa ripartizione delle presenze nella distribuzione degli organici per produzione.

Copia di tale documentazione sarà consegnata anche all'Esecutivo della R.S.U..

I Professori non aventi parte nelle manifestazioni saranno a disposizione per le sostituzioni rese necessarie da malattie o da altri motivi di assenza dei Professori indicati negli organici.

I Professori a disposizione sono esentati dall'obbligo della firma di presenza.

Le Prime Parti di ciascuna sezione dell'Orchestra hanno l'incarico di coordinare l'attività delle sezioni stesse sia per quanto riguarda l'aspetto professionale che il rendimento artistico.

I Professori a disposizione hanno l'obbligo di essere reperibili almeno nelle due ore antecedenti l'inizio delle prove, delle rappresentazioni e dell'orario previsto per la partenza in occasione delle trasferte.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

I Professori indicati nell'organico di una rappresentazione, qualora siano impossibilitati a prendere parte alla prova o alla rappresentazione per un sopravvenuto impedimento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, avranno l'obbligo di informare tempestivamente, comunque in tempo utile, oltre alla Direzione, i colleghi a disposizione incaricati della sostituzione, onde garantire le presenze dell'organico stabilito.

I Professori che in caso di indisponibilità non riescano a reperire i colleghi a disposizione dovranno informare tempestivamente la Direzione. Saranno considerati assenti ingiustificati, e quindi soggetti a provvedimenti disciplinari i Professori che omettano di informare i colleghi a disposizione, come i Professori che non si siano resi reperibili.

I Professori impegnati in atti delle opere successivi al primo dovranno garantire la loro presenza in tempo utile per la loro prestazione, fermo restando l'obbligo, in caso di assenza, di avvertire i colleghi a disposizione e la Fondazione almeno due ore prima dell'inizio della prova antegenerale, generale e spettacolo.

I Professori non potranno ricoprire posti in Orchestra appartenenti a categorie superiori senza la preventiva autorizzazione della Sovrintendenza.

MANIFESTAZIONI LIRICHE

Per le prove, l'organico sarà quello prestabilito, con l'avvicendamento di un Professore, al quale è fatto obbligo di effettuare le eventuali sostituzioni dovute ad assenze di colleghi.

Alle Prime Parti e Concertini in avvicendamento sarà possibile, a loro discrezione, prendere parte ad alcune prove in aggiunta all'organico fissato, tramite preventiva comunicazione alla Direzione Artistica.

In caso di assenza delle Prime Parti e dei Concertini è fatto obbligo ai Professori (Prime Parti e Concertini) in avvicendamento di provvedere alla sostituzione.

Anche per le altre sezioni (fiati, percussioni, etc.) gli organici non potranno essere modificati. I Professori in avvicendamento dovranno porsi in condizione di sostituire i colleghi eventualmente assenti.

Anche per le assenze brevi si dovrà procedere alla sostituzione da parte dei colleghi in avvicendamento.

In caso di prolungato periodo di assenza, in rapporto al numero delle prove, la Direzione Artistica deciderà se procedere alla sostituzione o meno.

5.B. Per le opere di compositori contemporanei il programma di lavoro verrà stabilito in relazione alle singole partiture.

78 Per le opere in ripresa, nel definire gli organici nominativi, si dovrà tenere conto orientativamente e senza vincoli di quelli relativi al primo anno di produzione delle opere medesime.

ATTIVITA' SINFONICA

I principi generali sopraindicati valgono anche per l'attività sinfonica

CORO

L'attività lavorativa del coro è articolata sulla base delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. integrato dalla seguente normativa.

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO PER GLI ARTISTI DEL CORO

Ai fini di realizzare la migliore programmazione nell'impiego e gestione degli organici, si stabilisce quanto segue.

Con lo scopo specifico di favorire un'equa distribuzione delle presenze di tutti, ciascuna Sezione nomina un proprio rappresentante (ai soli fini di questa Regolamentazione), mediante elezione ogni tre anni, comunicandolo successivamente per iscritto alla Direzione Artistica.

Gli organici nominativi saranno forniti alla Direzione Artistica dai soprannominati Rappresentanti di ciascuna Sezione, entro un mese dalla consegna di quelli numerici a inizio stagione e per tutte le produzioni previste, mentre per le produzioni inserite a stagione iniziata saranno forniti entro il più breve tempo possibile, secondo i tempi che saranno indicati volta per volta dalla Direzione.

Saranno possibili cambiamenti agli organici così fissati solo con comunicazione, da parte dei rappresentanti delle Sezioni, con un preavviso di un mese.

Entro i 30 giorni antecedenti l'inizio delle prove di ciascuna produzione, eventuali modifiche nell'organico nominativo potranno avvenire, dietro esplicita richiesta scritta, solo previa autorizzazione da parte della Direzione Artistica.

In caso di mancata indicazione degli organici nominativi, la Direzione potrà procedere autonomamente.

Gli organici nominativi dovranno essere approvati dalla Direzione Artistica ed esposti tempestivamente in bacheca.

La Direzione fornirà mensilmente a ciascun rappresentante di Sezione il numero complessivo di prestazioni realizzate da ciascun componente secondo il criterio per cui una prova equivale ad una prestazione come pure una recita, la prova unica equivale a due presenze.

I dati forniti terranno conto di quanto segue:

- ai fini della presente regolamentazione, le assenze retribuite per ferie, infortunio sul lavoro, malattia (quest'ultima solo dopo l'undicesima prestazione mancata), congedo di maternità, permesso sindacale, sono equiparate a presenze, che vengono attribuite nello stesso numero di quelle realizzate dall'organico del quale fa parte l'artista del coro durante il periodo di assenza,
- oltre ai dati mensili, sarà fornito anche il calcolo totale delle presenze dell'ultimo triennio, calcolato sommando ai dati di ogni stagione (calcolati ogni anno a termine del mese di agosto) quelli delle due stagioni precedenti.

Ciò al fine specifico di consentire un'equa ripartizione delle presenze nella distribuzione degli organici per produzione.

Copia di tale documentazione sarà consegnata anche all'Esecutivo della RSU.

Ogni tre anni, a fare data dall'entrata in vigore di questa normativa, verrà effettuata fra le parti una verifica congiunta della funzionalità della presente regolamentazione.

Onde consentire agli Artisti del Coro a disposizione di mettersi nella condizione di sostituire validamente ed in qualunque momento il collega assente, tutta la massa corale parteciperà alla preparazione in sala fino al momento in cui il Maestro del Coro riterrà opportuno provare con il solo organico prestabilito per l'opera o il concerto, ma sempre comunque secondo l'O.d.G.

Alle prove di regia in palcoscenico prenderà parte l'organico prestabilito oltre a una riserva per ogni sezione reale.

Per le produzioni di particolare impegno o di organico ridotto, la Direzione Artistica può prevedere a propria discrezione una seconda riserva.

Alle prove d'assieme, antepiano, antegenerali e generali sarà presente il solo organico previsto, che verrà altresì garantito per tutte le rappresentazioni e i concerti in programma.

Nel caso in cui si verificassero assenze di Artisti del Coro inseriti nell'organico di un'opera o di un concerto superiori al numero delle riserve previste, la Direzione Artistica valuterà se provvedere alla sostituzione definitiva del titolare con uno degli Artisti del Coro a disposizione.

Gli Artisti del Coro a disposizione hanno l'obbligo di essere reperibili nelle due ore antecedenti l'inizio delle prove e nelle tre ore antecedenti l'inizio delle prove antepiano, antegenerali, generali e degli spettacoli, nonché nelle due ore antecedenti l'orario previsto per la partenza in occasione delle trasferte.

Gli Artisti del Coro indicati nell'organico di una rappresentazione, qualora siano impossibilitati a prendere parte alla prova o alla rappresentazione per un sopravvenuto impedimento previsto dal C.C.N.L., avranno l'obbligo di informare tempestivamente, comunque in tempo utile, oltre alla Fondazione, anche i colleghi a disposizione, onde garantire le presenze dell'organico stabilito.

G.B. Gli Artisti del Coro che in caso di indisponibilità non riescano a reperire i colleghi a disposizione dovranno informare tempestivamente la Fondazione. Saranno considerati assenti ingiustificati e quindi soggetti a provvedimenti disciplinari, gli Artisti del Coro che omettono di informare i colleghi a disposizione, come pure gli Artisti del Coro che non si siano resi reperibili.

Per le opere in cui gli Artisti del Coro sono impegnati in atti successivi al primo, gli stessi dovranno garantire la loro presenza in tempo utile rispetto all'orario di inizio della prestazione indicate nell'O.d.G., fermo restando l'obbligo, in caso di assenza, di avvertire i colleghi a disposizione e la Fondazione almeno due ore prima dell'inizio della recita e dell'effettiva prestazione.

Gli Artisti del Coro a disposizione hanno l'obbligo di informarsi quotidianamente delle eventuali variazioni che, per ragioni organizzative, venissero apportate al calendario settimanale.

Per consentire eventuali sostituzioni improvvisate, la Fondazione fornirà a ciascun Artista del Coro una tuta in cotone che consenta di evitare il contatto diretto del costume usato dal collega assente. Nel caso in cui non sia possibile assegnare il costume di riserva, si provvederà alla pulitura del costume usato dal collega assente.

Fatte salve le norme generali adottate, in particolare l'esclusione della concessione di permessi retribuiti e non in occasione di prove antepiano, antegenerali e generali e di recite, salvo casi eccezionali non verrà concesso più di un permesso ad ogni sezione nell'arco di ogni giornata.

Ai fini della presa in esame delle singole richieste varrà la precedenza nell'ordine di presentazione alla Direzione Artistica, secondo le procedure in vigore.

Rimane impregiudicata per la Direzione Artistica la possibilità di sospendere - con opportuno preavviso - la concessione di permessi per periodi di particolare impegno produttivo.

Gli artisti del coro saranno tenuti ad eseguire opere e concerti in lingua straniera, antica o moderna.

Ad ogni singola sezione degli artisti del coro, da un minimo di un artista del coro, potrà essere richiesto di eseguire parti corali non di loro spettanza in relazione alle sezioni di appartenenza (salto di rigo o di chiave); per il cambio di chiave si precisa che la stessa richiesta può essere fatta ad un singolo artista del coro in base alle caratteristiche vocali dell'interessato.

Il maestro del coro in sala può richiedere l'esecuzione di parti corali ad un minimo di due artisti del coro purché della stessa sezione.

In sede di distribuzione del lavoro, due artisti del coro costituiscono una sezione. Se nel corso delle prove e delle recite uno dei due artisti del coro che costituiscono la sezione non può partecipare alle prove o alle recite perché è indisponibile per causa di forza maggiore, l'altro artista del coro è tenuto a rendere la prestazione da solo nel contesto corale.

Precisato che l'artista del coro può essere utilizzato dalla regia per prestazioni di comparsata durante gli atti in cui il coro ha parte, viene data la disponibilità per prestazioni di comparsata particolare anche negli atti in cui il coro non è impegnato (comparsata speciale oppure prestazione scenica non vocale) purché riguardino lo stesso personaggio e senza cambio di costume e trucco rispetto alla scena precedente o successiva all'intervento corale.

L'utilizzabilità per prestazioni di comparsata termina con l'uscita dalla scena successiva al termine della prestazione vocale, nell'atto nel quale l'artista del coro termina il proprio impegno.

In caso di richiesta di ringraziamenti finali del Coro, questi dovranno essere profusi durante le prove di Regia.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

L'organico al quale viene richiesto di effettuare i ringraziamenti finali attenderà in costume e trucco, fino all'inizio dei ringraziamenti e comunque non oltre i 20 minuti dopo la fine della propria prestazione; in questo caso, l'orario di lavoro si intenderà terminato all'uscita finale del Coro dal palcoscenico.

Potrà essere richiesta all'artista del coro l'effettuazione di prestazioni mimiche collegate alla musica durante gli spettacoli (prestazione mimica) purché riguardino lo stesso personaggio e secondo gli stessi criteri descritti per le prestazioni di comparsata.

Agli artisti del coro potrà essere richiesto di eseguire la prestazione vocale in qualunque luogo del teatro (es.: platea, palchi, ecc.) purché la prestazione sia eseguita da almeno due artisti del coro della stessa sezione e purché i due artisti del coro siano vicini.

L'articolazione dell'orario di lavoro delle prove di sala, di regia e di palcoscenico (3 ore e 30 minuti) potrà avvenire con due prestazioni della durata di un'ora e 30 minuti e due ore o viceversa, oltreché, ovviamente, come previsto dal C.C.N.L. (1 ora e 45 minuti ciascuna prestazione).

La prova unica a sezioni, non prevista contrattualmente, dovrà avere la durata di due ore compresi 10 minuti di intervallo. In caso di articolazione della settimana lavorativa in cinque giorni l'orario è di due ore e 15 minuti compresi 15 minuti di riposo.

Per raggruppamenti di più sezioni si deve intendere l'insieme di due o più sezioni del coro che cantino con chiave classica diversa.

Per le prove miste (in sala e in palcoscenico) si precisa che è facoltà del maestro del coro, anche senza che ciò sia indicato in ordine del giorno, richiedere agli artisti del coro o ad una parte di questi di effettuare, dopo la prestazione in palcoscenico, anche una prestazione in sala e viceversa. In tal caso l'orario di lavoro deve essere riferito alle prove di sala.

Si conviene sulla possibilità di effettuare prove separate fra uomini e donne anche nelle prove di regia, ove ciò sia richiesto per esigenze artistiche: a tali prove separate si applicano le consuete tipologie di durata oraria delle prove.

Si precisa anche che coloro i quali non siano chiamati a continuare in sala o in palcoscenico termineranno anticipatamente l'impegno lavorativo.

Per le prestazioni vocali individuali si rinvia a quanto stabilito nell'Accordo di cui all'Allegato E al presente Contratto.

Potrà essere richiesto, in caso di opere di nuovo allestimento per il nostro teatro, di effettuare una prova di regia o di assieme in costume oltre a quelle antegenerali, antepiano e generali.

All'artista del coro, su richiesta del Maestro del coro, potrà essere richiesto - e indicato in Ordine del Giorno - di essere presente in sala 20 minuti prima dell'inizio del concerto o dell'opera per effettuare vocalizzi o per il ripasso delle parti.

La prova di acustica o di assestamento, che non viene conteggiata come prestazione separata dalla recita o dal concerto, mentre viene conteggiata nel tempo lavorativo, verrà disciplinata secondo le norme contrattuali e dovrà essere indicata in ordine del giorno.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

La prova tecnica antepiano verrà effettuata con la normativa della prova generale (tre ore ordinarie in caso di seconda prestazione, quattro ore ordinarie in caso di unica prestazione della giornata); l'eventuale eccedenza sarà retribuita in regime straordinario; questo tipo di prova può essere richiesto per un massimo di due volte per titolo.

Nella prova antepiano è consentita l'interruzione dell'esecuzione a seconda delle esigenze del regista e la ripresa avverrà tendenzialmente dal punto musicale oggetto di interruzione.

Viene istituita la prova unica a sezioni miste della durata di 2 ore e 30 minuti. La prima o l'ultima ora sarà effettuata a sezioni e la restante ora e mezzo potrà essere utilizzata per prova regia o palcoscenico.

Nel caso di prova unica di assieme con l'Orchestra, ove il Coro operi solo in un Atto dell'Opera, l'orario di impegno del Coro potrà essere differenziato da quello dell'Orchestra e verrà esplicitato nell'Ordine del Giorno.

In caso di trasferta, la durata delle prestazioni sarà quella normale come in sede, salvo il solo caso di partecipazione all'interno di produzioni gestite da terzi (come nel caso di Festival), dove si potranno avere due prestazioni giornaliere di 3 ore ciascuna se in assieme o di 2 ore se per Regia, con pause conformi all'organizzazione locale delle prove.

Due prestazioni di tre ore si potranno avere anche in caso di sedute di registrazione in studio.

L'artista del coro ha l'obbligo (ove richiesto) della vestizione e del trucco durante le prove di assieme per non più di tre prove compreso la o le eventuali prove antepiano.

L'artista del coro ha l'obbligo (ove richiesto) della vestizione di parte del costume e dell'uso dell'attrezzatura durante le prove di regia (non ha l'obbligo del trucco).

L'artista del coro concederà, oltre l'orario contrattuale, due ore mensili, utilizzabili anche in frazioni di quarti d'ora in prolungamento a prestazioni ordinarie di assieme fino ad un massimo di tre ore, onde permettere una maggiore possibilità di coincidenza con l'orario dell'orchestra.

La Fondazione può annullare prestazioni del giorno successivo anche dopo le ore 13 ed in variazione dell'ordine del giorno.

Lo spostamento anticipato o posticipato del giorno di riposo verrà compensato con le seguenti maggiorazioni:

- 60% della retribuzione giornaliera (base straordinario) quando lo spostamento avviene sino a tre giorni dal giorno di riposo previsto;
- 100% della retribuzione giornaliera (base straordinario) se lo spostamento avviene oltre il terzo giorno.

All'artista del coro verrà fornito individualmente materiale per il trucco di cui sarà responsabile.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Agli artisti del coro verranno forniti ogni dieci anni: per gli uomini, un abito nero (giacca e un paio di pantaloni), quattro camicie bianche e due nere, un paio di scarpe, calzini e cravatta e, alle donne, l'abito da concerto e un paio di scarpe.

La Direzione attiverà una convenzione per fare realizzare visite di controllo stagionali agli Artisti del Coro, da parte di un Medico Foniatra.

MAESTRI COLLABORATOR!

L'orario di lavoro del Maestro Collaboratore è quantificato in un monte ore mensile pari a 165 ore ordinarie.

L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato su tre prestazioni per un massimo di nove ore ordinarie.

L'orario di lavoro domenicale può essere articolato su due prestazioni per un massimo di sette ore ordinarie.

La durata delle prestazioni ordinarie può essere organizzata da un minimo di due ore ad un massimo di quattro ore ordinarie.

Qualora venga richiesta una prestazione continuata di cinque ore è ammessa solo un'altra prestazione di due ore.

L'orario delle singole prestazioni sarà articolato in frazioni di mezz'ora.

Le prove antepiano, antegenerali, generali e le recite verranno computate per il tempo reale sino alla durata massima di cinque ore; in caso di supero assorbiranno convenzionalmente sette ore del monte mensile.

L'eccedenza delle 165 ore mensili verrà retribuita in regime straordinario (ore maggiorate del 75%).

I Maestri Collaboratori potranno prestare la propria opera in orchestra.

C.P. > B>

I Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di accompagnare al pianoforte i candidati ai concorsi e alle audizioni coadiuvando il pianista d'orchestra.

Ove richiesti i Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di prestare la propria attività presso la Direzione Artistica e l'Archivio Musicale.

I Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di eseguire i recitativi al cembalo, anche in scena vestiti e truccati, eventualmente con basso continuo, eseguito con cembalo o fortepiano, anche con cello e basso: per tali prestazioni viene fissato un compenso pari al 200% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni recita o concerto eseguito.

Il Maestro Collaboratore alle luci può iniziare la prima prestazione alle ore 8 antimeridiane ed effettuare orari unici della durata di ore 6 e 30 minuti che assorbiranno sette ore del monte mensile.

In caso di imprevedibile necessità ed eccezionalmente, l'ordine del giorno potrà essere variato dopo le ore 13 del giorno precedente la prestazione interessata, purchè ai maestri collaboratori venga data tempestiva comunicazione.

Sono ammessi per ogni anno solare tre mancati riposi che verranno compensati con il 100% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione di durata sino a tre ore e con il 200% per prestazioni che superano le tre ore.

Lo spostamento anticipato o posticipato del giorno di riposo verrà retribuito con il pagamento del 200% (base straordinario) delle ore effettivamente rese.

Il secondo Maestro di Sala, ove sia chiamato a svolgere le mansioni di Maestro alle luci, nell'ambito della stessa produzione, riceverà un'indennità "una tantum" di Euro 150,00 per tutta la produzione.

Per le prestazioni fino a due ore non è prevista pausa, fino a tre ore, si effettuerà una pausa di 15 minuti, fino a 4 ore due pause di 10 minuti, fino a 5 ore, due pause di 15 minuti.

I Maestri Collaboratori di palcoscenico sono tenuti a suonare in palcoscenico, senza remunerazione aggiuntiva, le campane a battente ed a tastiera, gli strumenti a suono indeterminato non necessari di particolare tecnica percussionistica, come ad esempio: lastra del tuono, macchina del vento, colpi di cannone ed effetti speciali eseguiti su tastiere e campionari elettronici.

TECNICI DI PALCOSCENICO (tecnici e impiegati tecnici)

L'orario di lavoro è quantificato in un monte ore mensile pari a 152 ore ordinarie.

NOTA:

questa riduzione, rispetto alle 164 ore del precedente monte ore, è in vigore dal 01 ottobre 2004 in via sperimentale e dopo due anni le parti, dopo averne monitorato l'applicazione, assumeranno una decisione definitiva.

L'orario ordinario settimanale massimo è di 44 ore, fermi restando i limiti di orario massimo complessivo previsti dalla Legge, mentre quello minimo è riducibile senza limiti nei periodi di ridotta attività.

L'orario giornaliero può articolarsi in turni ordinari da 3 ore a 5 ore fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. Un turno di lavoro potrà superare le 5 ore in occasione delle prove antepiano, antegenerali, generali e recite per il relativo completamento.

La prestazione unica giornaliera continuata potrà avere durata da 4 ore a 6 ore e 30 minuti.

La domenica il turno ordinario può essere fissato da un minimo di tre ore ad un massimo di quattro ore: in caso di recita, prova generale, antegenerale e antepiano, tale limite può essere elevato a cinque ore ordinarie con l'aggiunta dell'eventuale completamento della prestazione in orario straordinario.

La prima prestazione lavorativa potrà iniziare dalle ore 7,30 alle ore 10,00 (estivo ore 7,00). L'inizio alle ore 7,30 potrà essere previsto se la prestazione è continuata oppure se il lavoro della giornata prevede un turno al mattino e uno al pomeriggio che non potrà avere inizio prima delle ore 13,30. È esclusa la possibilità di iniziare il lavoro alle ore 7,30 nel caso di lavoro articolato su turni mattino-sera e nei giorni in cui è prevista prova antepiano, antegenerale, generale o recita.

L'intervallo tra una prestazione e quella successiva potrà avere una durata minima di ore una.

La pausa massima tra due prestazioni non dovrà tendenzialmente superare le tre ore e comunque non oltre le quattro ore.

Nessun limite massimo fra le due prestazioni è previsto nei giorni in cui è programmata una prova antepiano, antegenerale, generale o recita.

In considerazione del tipo di lavoro dei Tecnici, che non è ripartito uniformemente nel tempo, in quanto collegato alla preparazione e realizzazione di spettacoli, ed è quindi caratterizzato da discontinuità e frazionamento dei turni e dei periodi di lavoro, il riposo giornaliero potrà essere inferiore a 11 ore consecutive ma non a 9 ore, in caso di necessità ed eccezionalmente.

In caso di riduzione del riposo giornaliero, spetterà ai Tecnici una quota giornaliera ulteriore di indennità di turno a squadre.

Lo straordinario mensile è determinato dalle ore lavorative prestate oltre:

- l'orario fissato in Ordine del Giorno,
- le 44 ore ordinarie settimanali,
- le 152 ore mensili.

Ai fini del conteggio del monte ore ordinarie effettuato, le assenze retribuite saranno conteggiate in ore, ovvero in ragione di 37 ore per settimana intera, di 6 ore per la giornata intera - 4 ore per la domenica - e di 3 ore per la mezza giornata.

CT.%,

Le assenze causate da infortunio sul lavoro saranno conteggiate sulla base dell'orario di lavoro previsto dall'ordine del giorno per la squadra di appartenenza.

Le eventuali ore di superamento del monte ore mensile, come sopra definito, saranno retribuite con la maggiorazione del 50% fino al raggiungimento delle 180 ore e con la maggiorazione del 100% oltre tale soglia.

Nell'arco di ogni mese, la Direzione potrà richiedere 16 ore di lavoro straordinario la domenica: tali ore sono conteggiate al di fuori del monte ore mensile e saranno facoltative qualora non siano riferite al montaggio dello spettacolo del pomeriggio o della sera.

Tali ore saranno regolamentate come segue:

- a) 4 ore, come prestazione separata da quella in regime ordinario, facoltative se non richieste per il montaggio o smontaggio dello spettacolo domenicale, oppure
- b) 2 ore in collegamento anticipato rispetto al turno pomeridiano o serale della domenica (spettacolo), che saranno retribuite il doppio, oppure
- c) 2 ore in collegamento posticipato dopo la recita, che saranno retribuite il doppio ove non siano utilizzate per smontaggio ed incasso dello spettacolo

Si precisa che per "montaggio" si intende, in ogni caso, l'insieme di tutte le attività che servono per la predisposizione dello spettacolo (incluse - quindi - le prove luci), fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza.

Nell'arco della settimana di 44 ore, eventuali prestazioni straordinarie oltre quelle della domenica (eccetto le 4 ore domenicali richieste non per montaggio o smontaggio dello spettacolo domenicale) saranno facoltative.

Verranno altresì considerate straordinarie le eventuali prestazioni richieste oltre l'orario di lavoro indicato nell'ordine del giorno.

Durante il normale orario di lavoro, ivi comprese le prove antepiano, antegenerali, generali e recite, il personale tecnico sarà tenuto a svolgere i compiti inerenti le singole professionali (cambi di scena, smontaggio, incasso, montaggio saloni, sgombero palcoscenico, etc.).

Negli orari normali di lavoro sono tenuti a svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria connessa alla loro professionalità: questa attività non può essere richiesta durante i turni serali.

Dell'eventuale manutenzione straordinaria non legata alla produzione teatrale dovrà essere data comunicazione alla R.S.U..

Durante l'orario di lavoro, anche quando vi sono prove, i tecnici teatrali possono essere impiegati per svolgere attività di costruzione ed altro connesso alla specifica professionalità e non legate allo spettacolo in corso ma ad altri spettacoli.

G.B. Per lo smontaggio con incasso di uno spettacolo da effettuarsi dopo l'ultima recita in sede o in trasferta, quando non sia possibile effettuarlo nella giornata successiva, è prevista la seguente normativa:

1) in giorno feriale:

- a. in orario unico o in seconda prestazione (anche con aggiunta di due ore di straordinario) fino alle ore 24 si effettua lo smontaggio con incasso,
- b. in orario unico dopo le ore 24, pagamento dell'orario notturno (contrattuale) e mezza giornata di recupero,

- c. in seconda prestazione, dopo le ore 24 e fino al termine dello smontaggio con incassamento, pagamento dell'orario notturno e dello straordinario (contrattuale) ed una giornata di recupero.

2) in giornata di domenica:

- a. il turno ordinario non può terminare oltre le ore 2,00 del lunedì; se termina oltre le ore 01,00 del lunedì ma non oltre le ore 2,00, si effettuerà l'accredito di una giornata di recupero,
b. se l'attività è svolta in orario straordinario dopo l'effettuazione del turno ordinario, la maggiorazione per lo straordinario sarà raddoppiata e verrà accreditata una giornata di recupero.

Si precisa che le eventuali ore di straordinario richieste per lo smontaggio effettuato subito dopo la recita, non comportano la trasformazione della prestazione in un "turno unico".

Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario verranno calcolate per frazioni minime di 15 minuti, dove le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore.

In caso di spostamento di riposo anticipato o posticipato compete un compenso di Euro 80,00= lordi e di 1 giornata di recupero, oppure 2 giornate di recupero: salvo diversa opzione esercitata per iscritto dal dipendente, il Teatro provvederà ad accreditare due giornate di recupero.

I Responsabili dei servizi, valutate le esigenze dell'attività lavorativa, possono autorizzare, per iscritto, per tutto o parte del personale, la cessazione anticipata dell'orario di lavoro previsto in ordine del giorno.

NOTA A VERBALE

Sull'organizzazione del lavoro nei Reparti Tecnici potrà essere definita una metodologia di elaborazione e confronto fra RSU e Fondazione - che vi riconosce anche un proprio interesse -, al fine di individuare processi e soluzioni di razionalizzazione e miglioramento, che favoriscano l'incremento di produttività insieme alla crescita professionale degli addetti ed al miglioramento della qualità della vita lavorativa - ovviamente con soluzioni compatibili con le esigenze produttive -, anche in riferimento all'organizzazione degli orari.

G.B. Per quanto riguarda il monte ore individuale mensile, la Direzione si impegna ad operare per ottenere una ripartizione equa fra i singoli.

**IMPIEGATI E TECNICI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' DELLE CATEGORIE
ARTISTICHE E ALLA MANUTENZIONE**

(Archivio musicale, Ispezione, Produzione, Inservienti d'Orchestra, Portineria, Manutenzione)

L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali da articolarsi su cinque o sei giorni per tutto l'anno.

L'orario giornaliero può articolarsi in turni da 3 ore a 5 ore o con orari unici da 4 ore a 6 ore e 30 minuti; la domenica il turno ordinario può essere fissato da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ore.

In caso di articolazione della settimana su cinque giornate lavorative il riposo aggiuntivo comunemente indicato come riposo per ridotta attività può essere fruito nell'ambito della settimana anche non in concomitanza con il giorno di riposo settimanale.

I Responsabili dei servizi, valutate le esigenze dell'attività lavorativa, possono autorizzare per iscritto, per tutto o parte del personale, la cessazione anticipata dell'orario di lavoro previsto nell'ordine del giorno.

Ai fini del conteggio del monte ore ordinarie effettuato, le assenze retribuite saranno conteggiate in ore, in ragione di 6 ore per la giornata intera - 4 ore per la domenica - e di 3 ore per la mezza giornata.

SPOSTAMENTO RIPOSO

Lo spostamento anticipato o posticipato del giorno di riposo verrà compensato con le seguenti maggiorazioni:

- 60% della retribuzione giornaliera (base straordinario) quando lo spostamento avviene sino a tre giorni dal riposo fissato;
- 100% della retribuzione giornaliera (base straordinario) se lo spostamento avviene oltre il terzo giorno.

In alternativa, il dipendente potrà chiedere la conversione della maggiorazione in giornata di recupero (dove 60% uguale a mezza giornata).

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

L'orario di lavoro degli impiegati amministrativi è fissato in 36 ore settimanali; la prestazione del mattino potrà iniziare tra le ore 8,30 e le ore 9,30 e terminerà dopo quattro ore, mentre la prestazione del pomeriggio potrà iniziare tra le ore 14 e le ore 16 e terminerà dopo tre ore e trenta minuti.

Il riposo è fissato nella giornata di domenica.

L'inizio delle prestazioni, nell'ambito dell'orario elastico di cui sopra, dovrà essere articolato anche in funzione delle esigenze dei singoli uffici o servizi di appartenenza.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Nella giornata antecedente il giorno di riposo le prestazioni lavorative verranno esaurite in orario unico (es. 8/14 - 13/19 - etc.). La relativa articolazione dovrà consentire il regolare funzionamento dei servizi.

In casi di necessità, con preavviso ordinario di un giorno, sarà possibile prevedere le prestazioni lavorative in orario spezzato in un contesto comunque di 36 ore settimanali.

Ciascuna Direzione definirà la presenza del personale Amministrativo in base alle esigenze di servizio per i giorni di lunedì e sabato

Nella giornata di prestazione unica (sabato o lunedì) è ammesso l'orario elastico.

Nelle giornate del sabato e del lunedì l'orario di lavoro potrà essere ridotto a 5 ore con il recupero dell'ora distribuita in quarti d'ora nei 4 giorni della settimana.

E' istituito l'orario estivo articolato in prestazioni uniche di 6 ore (inizio fra le ore 8,00 e le 8,30 e termine dopo sei ore) con due rientri pomeridiani di 3 ore (dalle ore 15/16 alle ore 18/19) ed entra in vigore dall'inizio dell'ultima settimana di giugno e terminerà con l'inizio della terza settimana di settembre.

L'elemento distinto della retribuzione stabilito in sede aziendale, esclusi gli impiegati artistici e tecnici con lavoro articolato a turni, assorbe - con esclusione di quelle rese nei giorni di riposo settimanale - le maggiorazioni per eventuali prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro, fino al numero di 4 ore medie prestate in eccedenza all'orario settimanale contrattuale.

Per il calcolo delle ore da recuperare e di quelle da retribuire in regime di straordinario si farà riferimento agli orari medi settimanali effettuati, in un arco temporale di tre mesi, a partire dal mese di ottobre di ciascun anno: le ore così poste a recupero potranno essere utilizzate, oltre che attraverso permessi retribuiti individuali, anche nel periodo estivo, in ogni caso fatte salve le esigenze produttive.

Oltre le 4 ore medie prestate in eccedenza all'orario settimanale contrattuale di 36 ore, calcolato come sopra detto, si darà luogo alla corresponsione delle maggiorazioni per straordinario.

Per la vigilia di Natale e di Pasqua è prevista la mezza prestazione.

Viene ribadito il principio della mobilità e della rotazione nell'ambito dello stesso livello categoriale.

SPOSTAMENTO RIPOSO

Lo spostamento anticipato o posticipato del giorno di riposo verrà compensato con le seguenti maggiorazioni:

- 60% della retribuzione giornaliera (base straordinario) quando lo spostamento avviene sino a tre giorni dal riposo fissato;
- 100% della retribuzione giornaliera (base straordinario) se lo spostamento avviene oltre il terzo giorno.

In alternativa, il dipendente potrà chiedere la conversione della maggiorazione in giorni di recupero (dove 60% uguale a mezza giornata).

TRATTAMENTI ECONOMICI AZIENDALI

PREMIO DI PRODUZIONE NAZIONALE

Il Premio di Produzione previsto dal C.C.N.L. viene fissato nella misura del 9%.

EDRAZIENDALE

Viene riconosciuto a tutti i dipendenti della Fondazione con contratto a tempo indeterminato e determinato un assegno mensile lordo, denominato EDR aziendale utile ai soli effetti della 13ma e 14ma mensilità, delle ferie, dell'indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto.

La tabella contenuta nell'"Allegato B" al presente Contratto elenca la distribuzione dell'EDR Aziendale per il personale a tempo indeterminato.

In caso di passaggio al livello superiore le EDR aziendali che verranno riconosciute dalla data del passaggio al livello superiore sono quelle del livello di nuova attribuzione anche se inferiori a quelle del livello di provenienza.

Le EDR aziendali corrisposte al personale assunto a tempo determinato assorbono, sino a concorrenza, anche oltre il 90° giorno il trattamento riconosciuto dal C.C.N.L. a titolo di indennità per assunzioni fuori piazza.

EX INDENNITÀ MASSE ARTISTICHE

Viene creata una nuova voce di paga per le masse artistiche, che congloba le voci, precedentemente previste, di indennità sinfonica e di maggiorazione fuori sede, oltre alle competenze per registrazioni audio e video dal vivo od in studio: questa nuova voce sarà erogata mensilmente sulle 14 mensilità e non influirà sul TFR.

La distribuzione di quest'indennità, che è stata calcolata tenendo conto del Pandamento "storico" delle voci ora conglobate, per ciascuna categoria, è indicata nella tabella dell'"Allegato C" al presente contratto.

PREMIO DI PRODUZIONE AZIENDALE

Viene istituito un Premio di Produzione Aziendale: tale Premio avrà un valore disponibile annuo a decorrere dal 2004 ed un ulteriore valore dal 2006: come per l'analogo Premio di Produzione del CCNL, non avrà influenza sul TFR.

Il Premio di Produzione Aziendale sarà calcolato con gli stessi criteri del Premio di Produzione nazionale e sarà erogato in due volte, la prima con la mensilità di Agosto e relativa al precedente periodo gennaio-giugno, la seconda con la mensilità di Febbraio, relativa al precedente periodo luglio-dicembre.

Per avere diritto all'erogazione, sarà necessario avere avuto almeno 60 giorni retribuiti nel corso del semestre di competenza per ciascuna erogazione.

Al personale artistico assunto con contratto a tempo determinato spetta una quota giornaliera di retribuzione (come indicato nell'apposita tabella che segue), a compenso sostitutivo dell'indennità di maggiorazione fuori sede e dei compensi per eventuali registrazioni audio e video dal vivo o in studio.

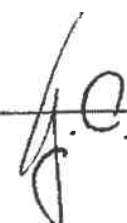
La distribuzione di quest'indennità è indicata nella tabella dell'"Allegato C" al presente contratto.

APPORTO BENE STRUMENTALE

Relativamente al problema dell'apporto di bene strumentale, sollevato per l'orchestra, si conviene sul fatto che l'indennità prevista dal CCNL copra ormai solo il valore della manutenzione, mentre il valore effettivo del capitale apportato come mezzo di produzione, solitamente di competenza dell'impresa e quindi del datore di lavoro, non può essere affrontato con uno strumento retributivo (dato che la retribuzione copre esclusivamente gli elementi della prestazione professionale e del lavoro).

Per tale motivo, viene individuata una modalità di compensazione effettiva del valore patrimoniale di detto apporto, che sia correlate al valore di ammortamento annuo degli strumenti, anche calcolato su base convenzionale media, erogato in relazione all'uso effettivo degli strumenti stessi a favore del Teatro: tale soluzione viene resa operativa a decorrere dal 01.05.2004.

La regolamentazione di questa compensazione è indicata nell'"Allegato D" a questo Contratto.

G.B.  
Le parti, in considerazione delle particolari innovazioni normative introdotte con l'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro, firmato in data 27 aprile 2004, convengono di considerare come sperimentale il periodo di applicazione di tale Accordo, fino al termine del periodo di validità del Contratto, dopo il quale termine verranno effettuate le verifiche del caso.

 
Le normative previgenti che non sono state modificate dall'Accordo di rinnovo del 27.04.2003 non sono considerate, quindi, come sperimentali e non costituiranno oggetto delle sopraindicate verifiche (come, ad esempio, nel caso dell'EDR Aziendale).

 
Il presente testo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro, del quale sono parti integranti anche gli Allegati A,B,C,D,E, è frutto della verifica congiunta effettuata dalle

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

parti contraenti, al fine di coordinare il testo previgente con le modifiche introdotte nel rinnovo del 2004 e contiene sia soluzioni ad incongruenze fra la precedente normativa e quanta definite in sede di rinnovo, sia testi di accordi realizzati in applicazione di quanta indicate nel citato rinnovo: per tali motivi, la presente normativa coordinata sostituisce dalla data della sua sottoscrizione quella del Contratto CoUettivo Aziendale di Lavoro previgente, salvo esplicite decorrenze diverse, indicate nel testo.

Il presente Contratto CoUettivo Aziendale scade il 30 aprile 2008.

Bologna, 20 luglio 2006

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

SLC - CGIL

FISTEL-CISL

UILSIC-UIL

FIALS- CISAL

ALLEGATO A - Trattamento sostitutivo del servizio mensa aziendale

Viene riportato il testo dell'Accordo Aziendale del 14 marzo 2002, come modificato dall'Accordo di verifica del 2 maggio 2002 per il personale a tempo determinato, con esclusione delle sole norme transitorie rispetto al regime precedente.

"Viene istituito il servizio mensa aziendale per tutti i dipendenti della Fondazione con contratto a tempo indeterminate e a tempo determinato.

Tenuto conto dell'impossibilità, allo stato attuale, di localizzare tale servizio all'interno del Teatro, è riconosciuta la corresponsione di un "Buono pasto" ammontante a Euro 6,72 (sei/settantadue), in sostituzione dell'indennità di mensa maturata ed erogata, secondo i criteri precedentemente concordati tra le parti, fino a tutto il 31 dicembre 2001.

Il diritto al riconoscimento del "Buono pasto" maturerà, sia per i lavoratori a tempo indeterminate che per quelli a tempo determinato appartenenti a tutte le categorie, in corrispondenza con ciascuna giornata di effettiva presenza in sede.

La consegna dei "Buoni pasto" maturati mese per mese verrà effettuata il mese successivo a quello di maturazione.

Sempre a partire dal 1/1/2002, sono abolite le franchigie mensa annuali stabilite per ciascuna categoria di lavoratori a tempo indeterminate alle pagg. 26, 27 e 28 della parte economica dell'accordo attuale.

L'estensione del servizio mensa ai lavoratori a tempo determinato (ad esclusione di quelli assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 del CCNL in vigore), ha luogo alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminate della Fondazione e risponde ad un principio di equità fra tutti i dipendenti, pertanto l'erogazione dell'indennità istituti contrattuali (pari al 50% di paga base, contingenza, EDR CCNL, EDR aziendale) a favore dei lavoratori "aggiunti" con contratto di durata superiore a 30 giorni, verrà mensilmente decurtata di una somma uguale per tutti, pari ad € 5,42 lordi per ogni buono pasto maturate.

G.B.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO B - E.D.R. Aziendale

Tabella distribuzione E.D.R. aziendale

**EDR
AZIENDALE****ORCHESTRA**

Primi violini dei primi (spalle)	€ 797,41
Primi violoncelli	€ 725,11
Prime parti archi	€ 694,12
Prime parti fiati con uno strumento	€ 683,79
Prime parti fiati con due strumenti	€ 687,40
Prime arpe e timpani	€ 652,80
Seconde arpe	€ 500,45
Pianoforte	€ 602,71
Concertini archi	€ 598,57
Bassotuba	€ 561,39
Fiati e percussioni 3° liv. con uno str.	€ 584,63
Fiati 3° liv. con due strumenti	€ 590,83
Archi di fila	€ 557,26
Fiati di fila e percussioni con uno strumento	€ 532,98
Fiati di fila con due strumenti	€ 522,65
Orchestra di 2° categoria - ingresso	€ 500,45

CORO

Tenori	€ 325,11
Baritoni e bassi	€ 325,11
Soprani	€ 324,08
Mezzosoprani e contralti	€ 324,59

MAESTRI COLLABORATORI!

Maestri collaboratori I livello	€ 629,56
Maestri collab. gr. A (di sala e sugger.)	€ 500,45
Maestri collab. gr. A (archivio musicale)	€ 379,60
Maestri collab. gr. B	€ 260,81

OPERAI**MACCHINISTI**

Liv. 3A/2 equip. resp. settori palcosc.	€ 236,02
Liv. 3A/1 Equiparati capi-squadra	€ 187,47
Liv. 3B/2 cat. spec. vice capo squadra	€ 207,10
Liv. 3B/1 - categoria speciale	€ 165,27
Liv. 4 - operaio specializzato	€ 170,43
Liv. 5 - operaio qualificato	€ 132,73

ELETTRICISTI ed AUDIO VIDEO

Liv. 3/A - equiparati capi-squadra	€ 190,57
Liv. 3B/2 cat. spec. vice capo squadra	€ 205,27
Liv. 3B/1 - categoria speciale	€ 165,27
Liv. 4 - operaio specializzato	€ 173,53
Liv. 5/ operaio qualificato	€ 132,73

segue

Segue Allegato B

ATTREZZISTI

Liv. 3/A - equiparati capi- squadra	€ 182,31
Liv. 3B/2 - categ. spec. vice capo-squadra	€ 203,48
Liv. 3B/1 - categoria speciale	€ 164,23
Liv. 4 - operaio specializzato	€ 178,18
Liv. 5 - operaio qualificato	€ 132,73

SARTIE CALZOLAI

Liv. 3/A - equiparati capi- squadra	€ 183,86
Liv. 3B/2 - cat. spec. vice capo squadra	€ 200,90
Liv. 3B/1 - categoria speciale	€ 158,55
Liv. 4 - operaio specializzato	€ 173,53
Liv. 5 - operaio qualificato	€ 132,73

OPERAIVARI*(manutenzione, portineria, inservienti, fotocopie)*

Liv. 3/A - equiparati capi- squadra	€ 187,47
Liv. 3B/2 - categoria speciale vice capo-squadra	€ 207,62
Liv. 3B/1 - categoria speciale	€ 165,78
Liv. 4 - operai specializz. manutenzione	€ 175,60
Liv. 4 - operaio specializzato	€ 152,87

IMPIEGATI

Funzionari A	€ 403,87
Funzionari B	€ 381,15
Liv. I (imp. tecnici respons. di reparto)	€ 348,61
Liv. I (impiegati)	€ 244,28
Liv. II (impiegati tecnici)	€ 242,73
Liv. II (impiegati)	€ 293,86
Liv. 3A/3 (imp. referenti principali del capo-servizio)	€ 296,96
Liv. 3A/2 (imp. Refer, al capo-servizio e impiegati tecnici)	€ 245,83
Liv. 3A/1 (impiegati)	€ 216,91
Liv. 3B (impiegati)	€ 208,13
Liv. 4 (impiegati)	€ 173,53

ALLEGATO C - Premio di produzione aziendale e Indennità artistica

Premio di produzione aziendale e Indennità artistica

Importi Annuì lordi (in Euro):

	Premio di Produzione Aziendale dal 2004	Premio di Produzione Aziendale - quota ulteriore dal 2006	Indennità masse artistiche	TOTALE A REGIME	Ex- indennità masse artistiche - quota giornaliera personale a tempo determinato
AREA ARTISTICA					
1EX	1.605,00	878,00	1.105,00	3.588,00	1,08
1	1.529,00	836,00	1.051,00	3.416,00	1,04
2EX	1.451,00	794,00	1.166,00	3.411,00	1,01
2	1.382,00	756,00	943,00	3.081,00	0,98
3	1.240,00	678,00	835,00	2.753,00	0,92
4	1.127,00	616,00	775,00	2.519,00	0,87
5	946,00	517,00	1.087,00	2.550,00	0,79
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA					
FA	1.372,00	750,00	-	2.122,00	-
FB	1.176,00	643,00	-	1.819,00	-
1	1.029,00	563,00	-	1.592,00	-
2	921,00	504,00	-	1.425,00	-
3a	872,00	477,00	-	1.349,00	-
3b	789,00	431,00	-	1.220,00	-
4	686,00	375,00	-	1.061,00	-

ALLEGATO D - Accordo applicativo in materia di apporto capitale

ACCORDO APPLICATIVO IN MATERIA DI APPORTO CAPITALE

Le parti concordano su quanto segue:

1. gli strumenti musicali utilizzati dall'Orchestra della Fondazione Teatro Comunale di Bologna costituiscono i "mezzi di produzione" attraverso i quali si realizza il prodotto musicale proposto dal Teatro;
2. la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, diversamente da altre realtà, ha scelto di non acquisire e mantenere un proprio parco completo di strumenti per l'orchestra, e di avvalersi di quelli apportati dai dipendenti;
3. i Professori d'orchestra dipendenti stabili della Fondazione provvedono, quindi, ad acquistare e mantenere in efficienza almeno due esemplari dello strumento di cui all'obbligo principale della prestazione artistica, oltre ad almeno un altro strumento per gli obblighi accessori,
4. infatti, tutti i Professori d'orchestra, con eccezione per gli strumenti ad arco (esclusi i contrabbassi) ed alcune prime parti dei fiati, hanno in obbligo almeno due strumenti diversi.

L'indennità prevista dal CCNL (art.61), mentre appare come correttamente motivata e misurata nei confronti del personale assunto per incarichi temporanei, con riguardo ai Professori che hanno attività continuativa nel corso dell'anno, essendo impegnati a tempo pieno per tutte le produzioni della Fondazione, risulta essere di ammontare estremamente esiguo, al punto che si può affermare copra la sola manutenzione ordinaria dei relativi strumenti.

Per tali motivi, viene individuata una modalità di compensazione effettiva (anche se in misura forfettaria) del valore patrimoniale di detto apporto, da erogare al personale stabile in relazione all'effettiva e continuativa messa a disposizione degli strumenti stessi a favore del Teatro: tale soluzione è operativa a decorrere dal 01.05.2004.

Tale valore patrimoniale si riferisce alla sola quota di ammortamento del valore degli strumenti, considerando la manutenzione ordinaria come implicitamente già coperta dall'indennità strumento contrattuale.

Per individuare il valore della compensazione annua da attribuire a rimborso del valore patrimoniale del quale si fa carico il dipendente, nell'interesse del datore di lavoro, le parti hanno concordato di procedere ad una verifica congiunta, basandosi sulle valutazioni espresse nella relazione di un Perito, iscritto ad uno degli appositi Albi presso le Camere di Commercio e presso un Tribunale, sulla relazione di uno dei maggiori Laboratori di vendita e riparazione di strumenti professionali, sui valori degli strumenti registrati ai fini della polizza sinistri degli strumenti, infine anche considerando anche l'esperienza concreta dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Per quanto riguarda i fiati, occorre rilevare come nelle varie Sezioni siano normalmente presenti obblighi per più tipi di strumenti, secondo lo schema esemplificativo sotto riportato:

Flauto e Ottavino
Oboe e Corno Inglese
Clarinetto e Clarinetto Basso
Fagotto e Controfagotto
Corno e Tuba Wagneriana
Tromba e Tromba piccola
Trombone e Tromba Bassa
Percussioni, Timpani: vari e diversi abbinamenti.

Nel caso degli Archi, obbligo di più strumenti esiste solo per il Contrabbasso ("obbligo 5° corda").

In relazione a tali obblighi, dunque, non solo ogni Professore deve possedere due esemplari dello strumento base, ma anche - almeno - uno per ogni strumento ("obbligo") aggiuntivo.

Per giungere alla definizione dei valori da porre a base del sistema di rimborso dell'apporto di capitale, le parti hanno osservato quanto segue:

- a. per Violini, Violenze e Violoncelli, i valori reali di acquisto degli strumenti effettivamente in possesso dei professori d'orchestra risultano essere almeno tripli (fino alle 40 volte per un Primo violino) rispetto a quelli identificati dal Perito, con vite medie utili (secondo l'esperienza diffusa fra gli stessi professori) superiori almeno del 50%; la ragione di tale maggiore costo sta nel fatto che si tratta sempre di prodotti di alta liuteria artigianale, i cui prezzi sono notevolmente più alti di quelli, pure di qualità, indicati nella relazione del Perito;
 - a.1. per tutti gli "archi", lo strumento di riserva ha in genere valori simili a quelli indicati dal Perito,
 - a.2. per i Contrabbassi, l'esperienza dell'orchestra porta a condividere i valori espressi dal Perito,
- b. per gli strumenti a fiato, non può non essere considerato, anche in questo caso, che si sta parlando di un'orchestra di eccellenza, non di professionisti appartenenti a complessi più o meno noti, tanto è vero che vi è il caso di richiedere personalizzazioni alle ditte costruttrici o, comunque, di farle apportare da tecnici specializzati, al fine di ottenere la massima resa musicale degli strumenti stessi; per tale motivo occorre stimare un valore medio delle personalizzazioni,
 - b.1. per giungere a tale stima, occorrerebbe considerare che vi sono molti tipi di personalizzazione, in particolare per quanto riguarda i materiali, ma che è pressoché impossibile stabilirne un valore "medio";
 - b.2. per i "fiati", lo strumento di riserva per il primo obbligo ha, normalmente, valore identico a causa della necessità di utilizzo alternato, ai fini della corretta resa musicale;
 - b.3. sempre per questa famiglia di strumenti, la perizia indica il valore dello strumento, ma non si occupa di componenti, come il bocchino, che hanno costi

significativi e che è necessario, per un professionista, avere personalizzato per la propria struttura fisica;

- b.4. per quanto riguarda, in particolare, trombe e tromboni, gli obblighi (riportati nella Tabella 1) comprendono, per le trombe, sia lo strumento in Si bemolle, sia quelli in Do ed in Re, mentre per i tromboni il contralto ed il basso;
- b.5. circa la vita media, neU'esperienza dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna questa risulta inferiore a quella minima ipotizzata dal Perito e decisamente più vicina alle indicazioni del Laboratorio, salvo che per strumenti personalizzati, costruiti in materiali speciali (quindi anche con costi molto diversi, che sono doppi - ed oltre - rispetto a quelli pure ottimi dei produttori "industriali"); per tale ragione, si sono individuate durate che siano intermedie fra i diversi valori indicati dagli esperti consultati, tenendo conto, per ogni strumento, anche delle esperienze concrete della nostra Orchestra.

In conclusione, le parti hanno ricostruito, con i correttivi sopra indicati, la tabella dei valori per le "File" di ogni Sezione, al fine di verificare i valori finali identificati nell'accordo contrattuale.

1 valori medi dei capitali impegnati per tipologia di strumenti, ovvero per Sezione d'Orchestra, sono riepilogati nella Tabella 1 riportata alia fine di questo accordo.

Ottenuto il valore annuo di ammortamento, se ne è poi determinata la quota relativa ai giorni effettivamente lavorabili, tenendo conto del fatto che gli strumenti devono essere resi disponibili, per l'attività dei professori d'orchestra, per ogni periodo lavorativo annuale, secondo la seguente formula:

26 gg. lavorabili per mese per 12 mesi = 312 gg. lavorabili,
312 gg. lavorabili - 34 gg. di ferie = 278 gg. effettivamente lavorabili,
278 gg. lavorabili diviso 12 mesi = 10, 7 mesi effettivamente lavorabili.

Della quota annua di capitale impegnato occorre, quindi, considerare solo la parte relativa a 10,7 mesi: l'esito dell'applicazione di tale ricalcolo è riepilogato nella Tabella 2 in calce al presente accordo.

Per quanto riguarda la qualità degli strumenti, è normale che vi sia una maggiore esigenza di qualità in relazione al ruolo interno a ciascuna Sezione, cosicché le Prime Parti debbono dotarsi dei modelli di maggiore prestigio e qualità musicale, sia per un fatto di immagine anche personale, sia per oggettiva esigenza di avere un suono di più marcata qualità nei ruoli di primo piano e, quindi, anche di solisti dell'Orchestra.

Poiché diverse delle variabili sopra menzionate dipendono da comportamenti individuali del Professore d'orchestra, si ritiene necessario semplificare il sistema per renderlo gestibile sul piano amministrativo, individuando valori convenzionali medi, che tengano conto anche:

del fatto che ogni Professore d'orchestra deve avere la disponibilità costante di due esemplari per lo strumento base; che nel caso delle percussioni il numero di strumenti richiesto dagli obblighi è decisamente elevato,

del fatto che ogni Professore d'orchestra deve avere ed offrire di fatto la disponibilità dello strumento ogni volta che venga chiamato ad eseguire una prestazione.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Per quanto riguarda la determinazione dell'apporto effettivo di capitale all'attività della Fondazione, occorre considerare anche come la modalità organizzativa e produttiva tipica di un'orchestra stabile, come quella della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, implica che non vi sia un orario di lavoro quotidiano prefissato, ma che l'attività dei singoli dipenda dal tipo di produzione/produzioni in corso.

Il tipo di produzione prevista determina, in sostanza, l'esigenza di utilizzo o meno di un certo strumento, motivo per il quale in alcuni momenti il Professore d'Orchestra viene tenuto "in disponibilità" (ovvero a casa propria, con l'obbligo di recarsi al lavoro con un minimo preavviso).

Poiché il Professore d'orchestra deve - comunque - essere sempre pronto ad essere immesso in produzione effettiva, deve anche utilizzare il tempo lavorabile disponibile (che è comunque remunerato nell'ambito della retribuzione mensilizzata) per studiare le parti a casa propria, quindi tenendosi esercitato anche con lo strumento: per tale ragione è corretto considerare come giornate nelle quali il Professore adempie agli obblighi di rendere la prestazione (e, quindi, di utilizzare lo strumento) anche quelle trascorse presso la propria residenza, ma a disposizione del Teatro.

TUTTO CIO' PREMESSO

Sulla base dell'insieme dei dati raccolti e sopra sintetizzati, le modalità di rimborso del capitale apportato dal dipendente nell'interesse del datore di lavoro sono, concretamente, così definite:

A) Quota capitale

La quota viene determinata in misura forfettaria, rifacendosi ad un valore minimo fra quelli risultanti dall'indagine fatta, con riferimento alla necessità di avere almeno doppio lo strumento base (il primo "obbligo") e tenendo conto di una possibile tenuta a disposizione degli strumenti anche per uso privato (nei c.d. "permessi artistici" previsti nel CCNL e dall'accordo nazionale del 23.07.93).

Viene quindi individuato come valore base, per qualsiasi Sezione di appartenenza del Professore d'orchestra, l'importo di Euro 2.000,00 annui, che si ritiene esprima prudenzialmente un ammontare minimale della quota di ammortamento riferibile agli strumenti relativi agli "obblighi" di ciascun professore d'orchestra del livello più basso previsto nell'organico dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

A tale valore base viene applicato un correttivo incrementale del 5% per ogni livello di ruolo, come contrattualmente definito, superiore alla fila: questo, in relazione alla già richiamata necessaria maggiore qualità media standard del tipo di strumento che - in progressione a salire - deve essere utilizzato a seconda del ruolo dello strumentista all'interno della Sezione nel complesso orchestrale.

Gli stessi valori degli strumenti effettivamente in possesso dei Professori d'orchestra, come risultanti dai valori assicurati per la polizza R.C.T. del Teatro (c.d. "polizza

strumenti"), dimostrano le differenze di livello qualitative intrinseco degli strumenti, secondo il principio sopra espresso.

Per comodità di lettura ed utilizzazione, si utilizzano di seguito i raggruppamenti per livello di qualifica, tenendo conto che detto livello è, nello specifico, definito in relazione stretta ed immutabile con il ruolo ricoperto nell'orchestra in ogni sua esecuzione; tale livello, infatti, non è soggetto a modifiche per "carriera" a parità di "mansioni", ma solo per abbandono del ruolo stesso (ovviamente, per ricoprirne altro, con caratteristiche diverse e superiori).

La tabella che segue è costruita secondo quanto sopra indicato.

gruppi	Euro
1EX	2.400
1	2.300
2	2.200
3	2.100
4	2.000

B) Misura del rimborso

Considerato che gli strumenti devono essere messi a disposizione per l'intero arco lavorativo annuo, la quota effettivamente da rimborsare sarà determinata in proporzione alle giornate nelle quali il Professore d'orchestra è stato effettivamente a disposizione della Fondazione e, quindi, escludendo le giornate di assenza diverse da quelle previste come strutturali nel rapporto di lavoro, ovvero giornate lavorabili meno ferie e festività sopresse, come statuito dal C.C.N.L. (artt. 19 e 20), - delle quali si è già tenuto conto nel determinare la quota massima annua di capitale rimborsabile -.

La formula di calcolo sarà quindi:

- o 278 gg. teoricamente lavorabili meno i giorni di assenza retribuita e non, di qualunque tipo (escluse solo ferie e f.s.) = XXX giorni effettivamente a disposizione della Fondazione,
- o quota di capitale rimborsabile (esempio, per il livello base è €. 2.000,00) diviso 278 = quota per giornata di messa a disposizione effettiva dello strumento (nell'esempio, €. 7,19),
- o quota per giornata moltiplicata per il numero di giornate di effettiva messa a disposizione = quota annua da corrispondere.

C) Corresponsione

L'importo sarà corrisposto in unica soluzione, alla fine del mese di ottobre di ciascun anno/con riferimento ai dati dei 12 mesi precedenti.

NOTA A VERBALE

L'accordo inserito nel rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro per i dipendenti della Fondazione Teatro Comunale di Bologna - qui dettagliato e completato dalle verifiche di merito -, per individuarne le modalità applicative in termini operativi, discende da alcune premesse, che le parti hanno condiviso:

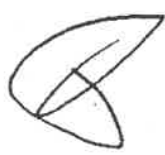
- o è d'uso comune per i Professori d'orchestra utilizzare il proprio strumento nell'effettuazione di prestazioni in orchestra o solistiche, dato che la loro attività, in generale, consiste nell'avere "scritture" per produzioni,
- o tale uso è praticato, ovviamente, anche dai Professori che hanno "scritture" temporanee presso le Fondazioni Lirico Sinfoniche e per i quali il C.C.N.L. ha identificato una retribuzione apposita onnicomprensiva,
- o nel caso specifico di una Fondazione Lirico Sinfonica, quale è quella del Teatro Comunale di Bologna, il Professore d'orchestra è un dipendente stabile ed opera esclusivamente per la stessa Fondazione, motivo per il quale viene per lui meno la necessità di cercare altre fonti di attività.

Le parti hanno altresì condiviso il fatto che il valore come determinato in applicazione del presente accordo, esprime effettivamente, sia pure in misura forfettizzata, l'onere minimo sopportato da ciascun componente dell'orchestra in relazione all'obbligo impostogli contrattualmente di mettere a disposizione della Fondazione Teatro Comunale di Bologna gli strumenti musicali necessari per lo svolgimento della propria prestazione e che, pertanto, costituisce ristoro di un costo (perdita patrimoniale) impostogli dal datore di lavoro in sostituzione della fornitura da parte dello stesso degli "strumenti di lavoro".

Seguono le Tabelle 1 e 2, menzionate nel testo del presente accordo.



G.B.
P.P.
V.D.
D. Am
f.c.






segue Allegato D

TABELLA 1

Riepilogo analitico dei valori considerati, per i professori d'orchestra collocati al livello base (corrispondente alle "file" per ciascuna famiglia di strumenti), ovvero con inquadramento al livello 4 "Area Artistica - professori d'orchestra" del C.C.N.L.:

SEZIONI	descrizione obblighi "Fila"	1° obbligo	2° obbligo	3° obbligo	Capitale impegnato	vita utile (anni)	ammortament o annuo
Violini primi	Secondo violino obbl. fila	30.000	-	-	40.000	15	2.667
Violini Secondi	Violino obbl. fila	30.000	-	-	40.000	15	2.667
Viole	Viola di fila	34.500	-	-	46.000	15	3.067
Violoncelli	Violoncello di fila	48.000	-	-	64.000	15	4.267
Contrabbassi	Contrabbasso di fila obbligo 5 a corda	19.000	-	-	34.200	15	2.280
Flauti	Secondo flauto e seg. obb. Primo, flauto basso e in sol	6.930	3.800	-	17.660	7	2.523
Oboi	2° oboe obb. 3° e seg., oboe d'amore, oboe basso, heckelphon	6.300	6.300	6.300	25.200	7	3.600
Clarinetti	Secondo clarinetto obb. Fila e clarinetto basso	3.550	7.000	-	14.100	6	2.350
Fagotti	Secondo fagotto obb. fila e controfagotto	15.700	22.000	-	53.400	10	5.340
Corni	Secondo corno obb. 4° e seg.	7.250	-	-	14.500	5	2.900
Trombe	Seconda tromba obb. 3 ^A e seg.	3.000	3.000	3.000	12.000	5	2.400
Tromboni	Terzo trombone obb. 2° e seg. tromba bassa e bombardino	3.700	4.000	3.000	14.400	5	2.880

segue Allegato D

TABELLA 2

Riepilogo del valore di ammortamento utile annuo per strumento, considerato il solo periodo di utilizzazione nel rapporto di lavoro con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, ovvero detratte le quote relative ai giorni di riposo ed al periodo di ferie contrattuale.

Strumento	Ammortamento utile annuo	Quota relativa a 10,7 mesi
Violini	2.667	2.378
Viole	3.067	2.734
Violoncelli	4.267	3.804
Contrabbassi	2.280	2.033
Flauti	2.523	2.250
Oboi	3.600	3.210
Clarineti	2.350	2.095
Fagotti	5.340	4.762
Corni	2.900	2.586
Trombe	2.400	2.140
Tromboni	2.880	2.568

G.B.



 f.o.









ALLEGATO E - Regolamentazione parti di piccolo comprimariato Artisti del Coro

REGOLAMENTAZIONE parti di piccolo comprimariato Artisti del Coro

A seguito del rinnovo del contratto integrativo aziendale e all'impegno preso tra le parti di regolamentare la materia inerente l'utilizzo degli Artisti del Coro per le parti di piccolo comprimariato, fermo restando che l'Artista del Coro impegnato nei suddetti ruoli solistici è tenuto a eseguire durante le rappresentazioni le parti di pertinenza del Coro, con esclusione dei momenti in cui tali ruoli si sovrappongono, si conviene quanta segue:

1. Le parti concordano sulla necessità di elaborare un elenco delle parti di piccolo comprimariato da affidare al Coro nella imminente stagione lirica e sinfonica, prima della presentazione ufficiale della stagione stessa.
2. I compensi previsti per le varie parti dovranno essere parametrati con criteri omogenei, in particolare attraverso la valutazione degli elementi che definiscono l'impegno musicale e scenico richiesto per il ruolo (quali la consistenza delle parti musicali, la presenza di particolari prestazioni sceniche, i tempi di impegno per prove e nello spettacolo).
3. L'awiso per ogni singola audizione verrà comunicato alle RSU ed esposto in bacheca almeno 15 giorni prima della data stabilita comunicando, oltre la definizione del ruolo, il registro vocale, il numero di recite l'eventuale ripartizione delle stesse, (es. doppia compagnia) e la cifra inerente il compenso; in caso di esecuzioni non previste nel programma della Stagione, la lista delle parti per le quali si prevede la possibilità di utilizzo di Artisti del Coro sarà comunicata alia RSU ed esposta in bacheca con la massima tempestività possibile.
4. Le audizioni saranno pubbliche e saranno predisposte a cura della Direzione Artistica; la selezione sarà affidata al Direttore d'orchestra dell'opera in questione. Per le parti relative a concerti sinfonici, ove il Direttore non fosse presente, la selezione sarà effettuata dalla Direzione Artistica. Il risultato di ciascuna selezione sarà comunicato immediatamente al termine della stessa.
5. Ciascuna audizione avrà come programma l'esecuzione della parte in oggetto, più un'aria a scelta del candidato; tale programma potrà essere fatto eseguire tutto od in parte.
6. La Direzione Artistica è impegnata ad operare affinché l'organizzazione delle prove solistiche preveda un impegno degli Artisti del Coro per un tempo tendenzialmente non superiore alle 6 ore giornaliere, comprese le eventuali prove corali effettuate nella stessa giornata.
7. Nel caso in cui vengano richieste prove solistiche in orari nei quali siano programmate anche prove corali, l'Artista del Coro potrà essere esentato dal prendere parte a queste ultime; nel caso in cui l'Artista del Coro non sia, inyece, impegnato per il Coro nelle giornate di prove solistiche, verrà corri/p^sto ugualmente il buono pasto.

- g.t
8. La Direzione Artistica metterà a disposizione dei vincitori un Maestro Collaboratore per il ripasso della parte.
 9. Le parti si danno atto che le attività regolate dal presente accordo costituiscono attività lavorativa effettuata al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, attività che trovano un compenso apposito nelle somme di cui al precedente punto 2, così come le prestazioni effettuate in questo ambito non saranno conteggiate ai fini deU'autoregolamentazione contrattuale.
 10. Le prestazioni effettuate dall'Artista del Coro impegnato nella parte solistica, in quanto considerate attività lavorativa, comporteranno la vigenza della copertura assicurativa del dipendente impegnato.
 11. In caso di prestazioni (prove o spettacoli) eseguite nel giorno di riposo, si applicheranno le norme contrattuali per il lavoro in giorno di riposo.
 - 12.1 ruoli assegnati rimarranno in vigore, in caso di ripresa dello stesso spettacolo, (stesso allestimento e stesso Direttore) per un periodo non superiore ai due anni, sentito il parere positivo del Direttore d'Orchestra.
 13. In caso di effettuazione delle parti solistiche in trasferte svolte al di fuori di quelle nelle quali l'Artista del Coro sia già presente all'interno del Coro stesso, verrà applicato, in aggiunta al compenso previsto, il trattamento economico di trasferta previsto dal contratto integrativo aziendale.
 14. Al termine di ogni stagione lirica e sinfonica, ovvero nel mese di ottobre di ciascun anno, la Fondazione riconoscerà al complesso Corale un premio, determinate sommando tutti gli importi riconosciuti per le parti di comprimari affidate ad Artisti del Coro nelle stagioni in questione e ripartendo l'importo totale fra tutti gli Artisti del complesso corale, in relazione alle presenze realizzate da ciascuno (a tempo indeterminate o determinate), che siano stati presenti per almeno quattro mesi (ovvero abbiano fatto registrare almeno 104 giornate previdenziali retribuite) nel periodo in questione. Poiché è interesse delle parti sviluppare l'attività del Coro / r^ y^ anche in questo ambito, la Fondazione si impegna a riconoscere un importo minimo complessivo pari a 20.000 euro anche ove la somma come sopra determinata non raggiuntesse tale importo, a condizione che ad almeno l'80% delle audizioni indette si siano presentati candidati. K^ ^

G.B.
NOTA A VERBALE

Nell'ambito della programmazione di concerti promozionali o collaterali alla stagione, nei quali sia prevista l'utilizzazione di Artisti del Coro in parti solistiche, si cercherà in linea di massima di ricalcare le regole stabilite dai precedenti punti n. 2, 3; i programmi effettivamente realizzati nei concerti in questione non dovranno discostarsi sostanzialmente da quelli annunciati al momento delle audizioni relative.